



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA - APS

Audizione informale

Commissione Giustizia, Camera dei Deputati

12 aprile 2023

Proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

Avv. Filomena Gallo¹ e Avv. Francesca Re²

Sommario: Introduzione; 1. Premesse storiche: Casi di gravidanza per altri in Italia prima della legge 40 del 2004; 1.1. Contratto di gravidanza per altri con retribuzione della gestante; 1.2. Tribunale di Roma: ordinanza che autorizza coppia e gestante alla gravidanza solidale per altri; 2. Considerazioni sulle proposte di legge in oggetto; 2.1. Tecnica normativa; 2.2. Politica criminale; 2.3. In relazione all'effettività e l'efficacia delle proposte di legge. 3: Considerazioni finali sul reato universale; 4. Prospettive di riforma: il progetto di legge elaborato dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e altre associazioni.

¹ Avvocata patrocinante le Giurisdizioni Superiori, Segretaria Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica - APS

² Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, indirizzo penalistico presso l'Università di Roma Tor Vergata e Membro di Giunta dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica - APS



Introduzione.

Tutte le proposte di legge all'esame della Commissione intervengono sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), facendo in particolare riferimento al comma 6, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Pur avendo analogo titolo ed esprimendo nelle relazioni illustrative la medesima volontà di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, la proposta C. 342 (Candiani e altri) e la proposta 1026 (Lupi e altri) estendono la punibilità del solo reato di surrogazione della maternità ai fatti commessi da un cittadino italiano all'estero, mentre la proposta C. 887 (Varchi e altri) estende la punibilità tanto del **commercio di gameti ed embrioni quanto della maternità surrogata ai fatti commessi dal cittadino italiano. In via preliminare, occorre precisare che il commercio di gameti ed embrioni è vietato in tutta europa da normativa vincolante europea**³.

Appare pertanto chiaro l'intento di bloccare in via indiretta l'applicazione di tecniche eterologhe in Italia, perchè il pagamento delle spese necessarie per importare gameti dall'estero dove è previsto un rimborso spese per la donazione di gameti (che non supera il 1100 euro che attiene all'impegno di preparazione farmacologica a volte giorni di riposo, a cui vanno aggiunte le spese vive per le spese per farmaci e prelievo ovocitario), potrebbe in Italia configurare

³ Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (adottata con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191)



commercializzazione, alla luce della mancata previsione nel nostro paese, di rimborso alle donatrici di gameti (in Italia non è previsto rimborso spese e manca il Nomenclatore tariffario per tutte le tecniche di PMA inclusa la diagnostica dei donatori per la donazione di gameti).

Già nella scorsa legislatura si era cercato di introdurre una certificazione per i gameti importati, certificazione che non è prevista dalla normativa europea con l'intento di bloccare l'applicazione della tecnica che è lecita ai sensi della sentenza 162/14 della Corte Cost.

1. Premesse storiche: Casi di gravidanza per altri in Italia prima della legge 40 del 2004.

1.1. Contratto di gravidanza per altri con retribuzione della gestante

Nel 1989, esattamente il 27 ottobre, il tribunale di Monza⁴ trattò la seguente vicenda giudiziaria: una coppia aveva conosciuto una donna algerina dalla quale aveva appreso della pratica, diffusa in altri Paesi, di avere figli da terze persone per inseminazione artificiale. I due proposero alla donna algerina un accordo per una maternità surrogata. Fra i coniugi e la donna si era concluso un vero e proprio contratto, in forza del quale quest'ultima si impegnava a sottoporsi a inseminazione artificiale con utilizzo del seme dell'uomo della coppia, a portare a termine la conseguente gravidanza e ad affidare allo stesso e alla moglie il nascituro, rinunciando a qualunque diritto verso di lui. In cambio avrebbe ricevuto un corrispettivo, contestualmente alla nascita del bambino. Durante la gravidanza la donna aveva più volte preteso e ottenuto da entrambi i coniugi rilevanti integrazioni del corrispettivo. Alla nascita della piccola, la gestante si era servita della bambina per nuove richieste economiche ai coniugi, rifiutandosi di dare esecuzione all'impegno assunto di consegnare la bambina alla coppia. La coppia "committente" si rivolgeva pertanto al tribunale di Monza per ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligazione assunta dalla donna. Il giudice istruttore

⁴Tribunale di Monza, 27 ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, 298, con nota di Ponzanelli.



ritenne il cosiddetto contratto “atipico di maternità” in tutte le sue forme e, quale che sia nei diversi casi lo specifico contenuto, radicalmente nullo. La nullità del contratto di maternità fu desunta a norma dell’articolo 1418 secondo comma del Codice civile. Il contratto di maternità surrogata fu, per il tribunale di Monza, inoltre, affetto da nullità, per mancanza, nell’oggetto, dei prescritti requisiti di possibilità e liceità trattandosi di beni che non sono tali dal punto di vista giuridico, ossia le parti del corpo umano, quali gameti e organi della riproduzione, in quanto il soggetto ha sugli stessi soltanto un diritto alla personalità e non un diritto patrimoniale. Le argomentazioni del tribunale di Monza portano alla invalidità del contratto di maternità surrogata. Il punto forte della motivazione sembra incentrarsi proprio sulla inammissibilità, da un punto di vista morale e sociale, della commercializzazione della maternità⁵.

1.2. Gravidanza per altri solidale

Era il 1994. Primo caso di utero in prestito, all’interno della famiglia, a titolo gratuito, senza vincoli contrattuali, basato sul principio della solidarietà. La coppia, la mamma e il medico che li seguiva, definirono l’atto “culla prenatale”. Novella Esposito, a Salerno, a seguito di un parto difficoltoso perse l’utero e la bambina appena nata e la sua mamma poco più che quarantenne, si prestò per portare in grembo l’embrione prodotto con i gameti della figlia e del marito della figlia. La mamma di Novella dichiarava: “L’utero non è un organo vitale, come un polmone, un rene. Serve solo come contenitore per la gravidanza”. E poi, aggiungeva: “sono tanti i genitori che donano ai propri figli un rene..... Io dono a mia figlia l’utero”. La gravidanza non andò avanti. Intervenne poi il divieto dell’ordine dei medici e la tecnica di fecondazione medicalmente assistita non fu ripetuta.

1.3. Tribunale di Roma: ordinanza che autorizza coppia e gestante alla gravidanza solidale per altri

⁵ Tratto da *La cicogna con il temporizzatore: fremiti di novità in tema di maternità surrogata* di Giuseppe Cassano. www.giustamm.it/cds1/articoli/cassano_cicogna.htm.



A seguito del divieto introdotto dal Codice deontologico del 1995⁶, il Tribunale Roma (XI Sezione, 17 febbraio 2000) emetteva una ordinanza per un caso di utero surrogato. Il caso è quello di una coppia con la donna affetta da sindrome di Rokitansky Kuster, patologia caratterizzata da una malformazione dell'apparato genitale che determina l'impossibilità di portare a termine la gravidanza, non precludendo, nel suo caso, la capacità di produrre ovociti. Nel settembre del 1994 la coppia si rivolge a un clinica per una consulenza circa le terapie idonee a tale patologia; nel 1995, desiderosi di avere un figlio, fanno domanda per una fecondazione in vitro con utero surrogato. Effettuata la fecondazione degli ovociti in provetta, in attesa della disponibilità della donatrice dell'utero, si era reso necessario dare luogo alla crioconservazione degli embrioni. Dopo quattro anni di estenuante attesa, finalmente la coppia torna a rivolgersi al medico, perché sussiste la disponibilità di una signora amica della coppia pronta a ricoprire il ruolo di madre surrogata. Tuttavia il ginecologo oppone un rifiuto all'adempimento della prestazione contrattuale, precedentemente dedotta in specifico accordo, affermando che, pur non essendo un obiettore di

⁶ L'utero surrogato fu vietato dal Codice deontologico dell'Ordine dei Medici, approvato nell'ottobre del 1995, all'articolo 41 (poi confermato dal Codice del 1998 all'articolo 44) che recitava:

È fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare:

- a) forme di maternità surrogata;*
- c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;*
- d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.*

È proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

L'attuale Codice deontologico dell'Ordine dei Medici non prevede il divieto di gravidanza per altri.



coscienza, si sentiva vincolato dal Codice deontologico - ricordiamo in vigore successivamente al contratto tra il medico e la coppia - che vietava espressamente l'accesso a pratiche di maternità surrogata. I ricorrenti si rivolsero al tribunale di Roma chiedendo un provvedimento diretto ad autorizzare il medico ad adempiere l'obbligazione assunta avente a oggetto il trasferimento degli embrioni crioconservati nell'utero della signora disponibile, poiché vi era fondato motivo per ritenere che il diritto fosse minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile poiché il rifiuto all'adempimento da parte del medico poteva vanificare la possibilità di procedere all'impianto degli embrioni, lo stato di conservazione dei quali rischiava, infatti, di deteriorarsi irreparabilmente con il trascorrere di un periodo di tempo superiore, al massimo, a cinque anni. Il giudice Chiara Schettini del tribunale di Roma il 17 febbraio 2000 emetteva una ordinanza in cui, accertata l'esigibilità della prestazione medica dedotta nell'accordo intercorso tra le parti di causa in adempimento all'obbligazione assunta avente ad oggetto il trasferimento di embrioni crioconservati e ottenuti mediante fusione del materiale dei coniugi, autorizzava l'impianto nell'utero della donna che con atto solidale avrebbe portato avanti la gravidanza⁷.

2. Considerazioni sulle proposte di legge in oggetto.

In relazione alle proposte di legge oggetto vengono in rilievo tre distinti profili problematici: quello attinente alla **tecnica normativa**, quello attinente alle **scelte di politica criminale**, ed infine quello relativo all'**effettività e l'efficacia di tali proposte**.

2.1. Tecnica normativa.

Da un punto di vista tecnico normativo, le proposte in commento sono strutturate in modo semplice, il che non è necessariamente un aspetto positivo dal momento che nel mettere mano

⁷ Tribunale Roma, XI Sezione, 17 febbraio 2000.



all'art. 12 comma 6 della legge 40/2004 sarebbe stato utile intervenire sul testo “base” che è stato oggetto di importanti critiche soprattutto in relazione alla sua formulazione. Questa infatti risulta contraria al **principio di legalità**, soprattutto rispetto alla sua declinazione in termini di **tassatività e determinatezza** della fattispecie, principi che dovrebbero presidiare le norme penali in funzione della stessa efficacia del sistema penale: “la determinatezza delle fattispecie incriminatrici rappresenta una condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente fungere da guida al comportamento del cittadino”⁸. Nel caso relativo alla gravidanza per altri, l'art. 12 co. 6 della legge 40, a cui la proposta di legge in esame accede e si riferisce, è stato, sin dalla sua introduzione, al centro di critiche rispetto alla sua formulazione. La formulazione è ambigua. Come evidenziato dalla dottrina, infatti, si presta ad una duplice interpretazione dal momento che “oggetto” delle condotte di *realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione* è sintatticamente la “commercializzazione” che può essere grammaticalmente riferibile a gameti o embrioni e alla stessa surrogazione di maternità. In questo caso la norma andrebbe a sanzionare la sola gravidanza per altri commerciale e non anche quella solidale (coerentemente a quanto avviene rispetto ai gameti che possono essere, appunto, donati). Alternativamente, alcune letture considerano le condotte direttamente riferibili alla surrogazione di maternità che dunque risulterebbe *tout court* vietata. Tale ambiguità è il primo sintomo di una pessima tecnica normativa che già rivela difetti di tassatività e determinatezza, resi ancora più evidenti dalle proposte di legge in esame.

L'art. 12 co. 6, lungi dal definire il concetto di “surrogazione di maternità” si limita a **stigmatizzare un fatto**, ad evocare negativamente il concetto normativamente nuovo di “surrogazione di maternità”. In questo modo, non si opera alcuna chiara delimitazione tra lecito e illecito penale. Esito particolarmente problematico rispetto a un percorso come quello della

⁸ G.FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, 2011



gravidanza per altri che è variegato nelle forme di manifestazione, a ognuna delle quali potrebbe corrispondere un disvalore qualitativamente e quantitativamente differente; e che, inoltre, implica l'apporto di varie persone, a diverso titolo, in momenti e luoghi distinti, sicché sarebbe necessario che la norma precisasse quali di queste azioni, di quali soggetti, in quali fasi, debbano ritenersi delittuose.

In effetti, la “gravidanza per altri” può essere a **scopo solidaristico oppure commerciale** e all'interno delle forme commerciali potrebbero individuarsi rischi di un possibile “sfruttamento”. Le tecniche di fecondazione assistita consentono diverse combinazioni genetiche e familiari: l'embrione può essere prodotto con i gameti dei due aspiranti genitori, e trasferito poi nell'utero di altra donna; essere prodotto grazie alla altrui donazione di gameti, femminili (provenienti dalla stessa prestatrice/locatrice di utero, o da altra donna ancora) e/o maschili (eventualmente provenienti dal partner della madre per procura). Altra variabile, di non poco significato per chi asserisce il primato della famiglia “tradizionale”: la coppia richiedente potrebbe essere omogenitoriale, o la richiesta potrebbe provenire da persone singole, o da persone di età avanzata.

Dunque: nel punire, genericamente, la “surrogazione di maternità”, e nell' estendere tale punibilità anche se commessa all'estero, non è chiaro, a quale fattispecie tra le tante possibili la disposizione faccia riferimento. Fare riferimento a tutte le fattispecie e dunque i contributi causali significa incriminare indistintamente condotte eterogenee portatrici di diverso disvalore penale.

2.2. Politica criminale



Da un punto di vista di politica criminale vengono in rilievo due aspetti distinti afferenti al diritto interno e a quello sovranazionale.

a) Diritto interno:

Il divieto esteso e rafforzato così come risultante dalle proposte di legge in esame si pone in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza nazionale, impegnata, a seguito dell'entrata in vigore della legge 40 a **disciplinare lo status del nato da procreazione assistita eterologa (fra cui la gravidanza per altri) avvenuta anche all'estero**⁹.

In sintesi, secondo l'orientamento dei tribunali, quando il genitore puramente biologico, ma non "intenzionale e affettivo", contribuisce alla nascita, negare a priori il rapporto di genitorialità con i genitori invece "sociali, intenzionali, affettivi" significherebbe non già garantire un'altra, e migliore, identità familiare al figlio, bensì disgregarne l'identità familiare per difetto di alternative. Tanto è vero che la giurisprudenza è quasi unanime nell'escludere che integri il reato di alterazione di stato la trascrizione di un atto di nascita formatosi all'estero a seguito di un percorso di GPA non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Cass. Pen. n. 31409 del 13/10/2020). Ed invero, coloro che realizzano una surrogazione di maternità all'estero, conformemente alla lex loci, dichiarandosi legittimamente

⁹ Trib. Varese, ud. 8.10.2014, Giud. Sala sintetizza bene il concetto comune alla giurisprudenza nazionale sul tema: "lo Stato non può negare il riconoscimento del rapporto di filiazione tra i genitori che hanno fatto ricorso all'estero alla surrogazione di maternità e i bambini nati all'esito di tale tecnica per il concepimento, perché altrimenti lo Stato violerebbe un diritto convenzionalmente tutelato (il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata). Pertanto, il soggetto che ricorre a metodi di fecondazione diversi da quelli consentiti e disciplinati dalla legge nazionale «non può vedersi disconoscere sic et simpliciter il proprio rapporto genitoriale, perché ciò costituirebbe una lesione intollerabile all'identità del figlio, ma al contempo non può formalmente dichiarare le circostanze in cui è nato il discendente, perché non è stata introdotta alcuna legislazione in ambito interno destinata a disciplinare simili attestazioni».



genitori di fronte alla competente autorità straniera ai fini della formazione dell'atto di nascita, per poi consegnare tale atto agli uffici consolari perché venga trasmesso all'ufficiale di stato civile italiano ai fini della trascrizione, non compiono un'alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) né, tantomeno, false dichiarazioni o attestazioni punibili ex art. 495 c.p.

Ad oggi i Tribunali italiani, non solo continuano a confermare la non configurabilità del reato di alterazione di stato ex art. 567 co 2 c.p. (vedi da ultimo il decreto di archiviazione di un tribunale pugliese)¹⁰, ma non hanno neppure mai ritenuto di punire la realizzazione di GPA ai sensi **dell'art. 6 c.p.**, che consente la punibilità di un fatto quando alcune condotte anche preparatorie abbiano determinato il suo compimento. Questo perché la giurisprudenza ha ritenuto gli atti preparatori inidonei o comunque non univocamente espressivi di un programma criminoso. Le condotte effettivamente afferenti e causalmente orientate alla realizzazione della GPA sono tutte realizzate in territorio estero, e per questo non punibili ai sensi dell'art. 6 c.p.

Il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio ha il dichiarato scopo di dissuadere dal ricorso a tale tecnica di procreazione medicalmente assistita, a discapito però del nato dalla tecnica stessa. Infatti,

¹⁰ Decreto di archiviazione disponibile su questo link <https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2023/03/DECRETO-DI-ARCHIVIAZIONE.pdf>.

A seguito della difesa e del lavoro dei legali dell'Associazione Luca Coscioni, il Pubblico ministero, aderendo integralmente a quanto dedotto nelle memorie difensive, ha formulato una richiesta di archiviazione che è stata accolta dal GIP, che ha emesso un decreto di archiviazione. Il decreto afferma il fondamentale principio fondato sul presupposto che l'atto di nascita è stato formato nel rispetto della legge del luogo in cui è avvenuta la nascita del bambino e che consente ai genitori di poter ricorrere alla tecnica della GPA a condizione che la madre non sia in grado di portare avanti una gravidanza e che almeno il 50% del patrimonio genetico del bambino sia appartenente alla coppia. Avendo scrupolosamente documentato il rispetto della procedura prevista dalla legge ucraina, il giudice prende atto della veridicità delle dichiarazioni che la coppia ha rilasciato all'autorità ucraina che poi ha vidimato, mediante apostille, l'atto di nascita. Non sussiste dunque nessuna falsità ideologica, anzi nelle motivazioni scritte dal giudice emerge chiaro che i genitori non potevano fare altro se non dichiarare di essere entrambi i genitori del bambino, pena la violazione della normativa ucraina in materia di filiazione. Oltre alla violazione delle norme italiane che prevedono che è irrevocabile il consenso prestato alla PMA e alla nascita.



il divieto assoluto, in termini di politica criminale, lungi dall'avere un'efficacia deterrente favorirebbe la clandestinità riducendo enormemente la tutela del minore.

b) Diritto sovranazionale:

Le proposte di legge in esame si pongono in evidente contrasto con quanto stabilito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito alle conseguenze derivanti dal percorso di GPA nei confronti del nato da tali tecniche di PMA. La Corte infatti ha sempre riconosciuto massima tutela al superiore interesse del minore tanto che è arrivata nel 2014 a condannare la Francia per non aver trascritto un certificato di nascita del minore nato all'estero da GPA violando l'art. 8 della CEDU. Dalla giurisprudenza CEDU si desume chiaramente l'esistenza di un obbligo positivo derivante dall'art. 8 che impone agli stati contraenti di assicurare il prevalente interesse del minore anche quando nato per effetto di una pratica vietata dallo Stato nel quale il bambino vive.

2.3. In relazione all'effettività e l'efficacia delle proposte di legge.

L'art. 6 comma 1 c.p. sancisce innanzitutto il principio di territorialità affermando che è punito secondo la legge italiana "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato". Nel secondo comma dell'art. 6 il legislatore ha in proposito accolto il principio di ubiquità stabilendo che il reato si considera commesso nel territorio italiano quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte. Ovviamente ci si chiede se la parte di azione od omissione debba almeno integrare gli estremi di tentativo punibile, in realtà si concorda sul fatto che tali azioni rappresentino un anello essenziale della condotta conforme al modello criminoso.



Rispetto a tale principio occorre evidenziare che ad oggi, in piena vigenza del divieto di gravidanza per altri ai sensi dell'art. 12 co. 6 l. 40/2004, la giurisprudenza non ha mai ritenuto gli atti preparatori realizzati in Italia idonei o comunque univocamente espressivi di un programma criminoso, tanto che non vi è traccia di procedimenti penali conclusi con una condanna per il reato di cui all'art. 12 comma 6 della legge 40/2004¹¹. Le condotte effettivamente afferenti e causalmente orientate alla realizzazione della GPA sono tutte realizzate in territorio estero, e per questo non punibili ai sensi dell'art. 6 c.p.

Gli artt. 7, 9 e 10 c.p. contengono invece diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero rispettivamente differenziate in ragione della natura del reato in questione. Alcuni reati, previsti dall'art. 7 c.p. commessi in territorio estero vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana, alcuni identificati dallo stesso articolo 7 (contraffazione di sigilli, falsità in monete) altri indicati come "reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

L'art. 9 invece disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per i delitti comuni commessi all'estero diversi da quelli contemplati dall'art. 7 prevedendo delle condizioni di punibilità: 1) fatto punito con **l'ergastolo o la reclusione non inferiore ai 3 anni**, ovvero 2) che il cittadino si trovi **nel territorio dello Stato**.

¹¹ La Corte di cassazione con la [sentenza n. 5198/2021](#) ha chiarito la portata del divieto di maternità surrogata stabilito dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che punisce "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità". Secondo la Cassazione, non scatta la giurisdizione italiana se nel territorio nazionale non si realizzano **attività specifiche e necessarie alla realizzazione del reato**. Resta, quindi fuori dal perimetro del divieto della legge n. 40, lo scambio di email con la clinica ucraina dove poi l'intervento surrogatorio viene di fatto realizzato in tutte le sue fasi: dal prelievo dei gameti all'impianto nella gestante e dalla gestazione alla nascita. Tutte attività realizzate nel Paese straniero dove il neonato veniva iscritto all'anagrafe. Irrilevanti quindi lo scambio di informazioni tra i due cittadini italiani e la struttura ucraina, così come non costituisce frazione della condotta sanzionata dal divieto di maternità surrogata la trascrizione in Italia della nascita.



Se si tratta di delitto per cui è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, come nel caso del reato di surrogazione di maternità, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Considerando che l'art. 12 comma 6 della legge 40/2004 prevede la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni, il reato sarebbe tutt'oggi perseguibile anche se commesso all'estero su richiesta del Ministro della giustizia, circostanza di cui non vi è traccia in questi anni di vigenza della legge 40/2004.

Le proposte di legge si inseriscono dunque, potenzialmente, nel quadro previsto dall'art 7 c. p., numero 5, che punisce reati commessi interamente all'estero in presenza di norme di **legge speciali che stabiliscono applicabilità della legge penale italiana**. In questo caso, le proposte introducono una norma speciale che consente l'estensione della giurisdizione italiana per il fatto interamente commesso all'estero, in deroga ai principi generali previsti dall'art. 9 c.p.

E', però, opinione dominante e soprattutto recepita dalla giurisprudenza, che ai fini della punibilità in territorio estero il fatto costituisca reato anche alla stregua della legislazione penale dello stato estero¹², c.d. **principio della doppia incriminazione**.

L'estensione dell'applicazione della legge penale italiana a fatti che secondo la *lex loci* non costituiscono reato, avrebbe l'effetto di scardinare del tutto le frontiere tra ordinamenti, imponendo ai giudici dello Stato richiesto di consegnare un soggetto per un fatto che non è

¹² Infatti, parte della dottrina (GALLO, CARACCIOLI, PAGLIARO) sostiene che esista un requisito implicito, sotteso all'art. 9 c.p., rappresentato dal *principio di doppia incriminazione*, occorrerebbe cioè che il fatto in questione sia punibile sia in base alla nostra legge penale che a quella straniera. Tale principio sembra avere trovato spazio anche in giurisprudenza (Cass. 17.9.2002, n. 38401, CED 222924), pur in riferimento ad una ipotesi non coincidente (delitto commesso all'estero dallo straniero), ma alla luce di enunciazioni più generali riferibili anche al caso in esame.



preveduto come reato dal proprio ordinamento. Peraltro, la maggior parte degli ordinamenti prevede la doppia incriminazione come condizione per l'estensione della legge penale nazionale ai fatti commessi all'estero.

Nel caso di specie dunque, si intenderebbe estendere la punibilità di un fatto che nel territorio in cui si realizza e' regolamentato.

Secondo altra tesi dottrinale la disciplina straniera potrebbe essere invocata dal cittadino italiano come **causa di giustificazione del fatto penalmente tipico** previsto dalla fattispecie penale italiana. Pertanto, i cittadini italiani che ricorressero alla GPA in un Paese in cui questa è regolamentata, non dovrebbero comunque essere puniti in Italia, nonostante le proposte di legge. La Cassazione ha infatti escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Con la sentenza n. 13525 del 2016, la V sezione ha riconosciuto la scriminante **dell'esercizio putativo del diritto** nei confronti di chi, all'estero, in paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata.

In definitiva il testo di legge in commento può tecnicamente, al netto di valutazioni di politica criminale che arrecherebbero un diretto danno al superiore interesse del minore, pretendere di estendere il campo di applicazione della legge penale italiana anche a reati comuni commessi da cittadini italiani all'estero attraverso una norma iscrivibile nell'ambito dell'art. 7 c.p.

Restano però due importanti ostacoli difficilmente superabili:

- 1) Il principio consolidato della doppia incriminazione che renderebbe non esperibile un'indagine, ed inapplicabile una sanzione rispetto a condotte avvenute in un Paese che non solo le consente ma le regola e le disciplina.



- 2) In termini di politica criminale tale scelta arrecherebbe un diretto danno al superiore interesse del minore avallando il ricorso alla clandestinità e all'illegalità.

3. Considerazioni finali sul c.d. reato universale¹³.

Nel nostro ordinamento (come nella maggior parte degli ordinamenti), secondo la posizione dottrinale ad oggi dominante, prevale il principio di territorialità, temperato da altri tre principi (universalità, personalità, difesa) ed in particolare da quello di universalità. È in corso, tuttavia, un processo, per così dire, di *universalizzazione* del diritto penale, prontamente ravvisato da autorevoli studiosi¹⁴. Il principio di universalità non esprime l' "affermazione egoistica ed illimitata della pretesa punitiva di uno Stato sovrano", ma si riannoda alla "promozione dei diritti umani, cioè dei valori 'naturali' tutelati dal riconoscimento di *crimina iuris gentium*"¹⁵, e quindi ad una mai sopita istanza di tipo giusnaturalistico, orientata alla repressione di reati particolarmente gravi, variamente denominati: ora, ad esempio, come *crimina* o *delicta iuris gentium*, ora come *mala in se/per se illicita* (ove cioè il nucleo di disvalore del fatto emergerebbe, aristotelicamente, dalla stessa

¹³ F. Gallo – F. Re – R. D'Andrea – A. Ciatelli – E. Ardito – M. Miceli – L. M. R. Negri – P. A. Stringa, *La Gravidanza per Altri in Italia: dal divieto universale alle proposte di regolamentazione. Riflessioni a margine del progetto di legge "Meloni" e della proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 7

¹⁴ FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 128: "Attraverso il ricorso sempre più frequente allo strumento delle convenzioni internazionali [...] anche l'ordinamento penale italiano tende a concedere crescente spazio al principio di universalità (beninteso, sempre con alcuni temperamenti), con conseguente incremento dei casi di punibilità di delitti commessi all'estero (a titolo di esempio, si considerino le convenzioni in tema di corruzione, di lotta alla criminalità organizzata, di ambiente ecc.)". L'Autore fa riferimento, infine, alla Corte penale internazionale, istituita con il Trattato di Roma del 1998 e "competente a giudicare di alcuni crimini di rilievo internazionale (in particolare, il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità [...]), ancorché in via suppletiva rispetto all'azione delle giurisdizioni nazionali". Sul tema, v. anche TREVES T., *La giurisdizione nel diritto penale internazionale*, Cedam, Padova, 1973, p. 59 ss.; PAGLIARO A., voce *Legge penale nello spazio*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, p. 1054 ss.; TRAPANI M., voce *Legge penale, Limiti spaziali*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, p. 1 ss.

¹⁵ DI MARTINO A., *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di "diritto penale transnazionale"*, Giappichelli, Torino, 2006.



natura delle cose, *convenientia rerum*, in contrapposizione ai *mala quia prohibita*) o *reati naturali* (da contrapporsi ai *reati cc.dd. artificiali*). Tali sono, esemplarmente, i reati di *genocidio*, i *crimini di guerra* e i *crimini contro l'umanità*, a cui fanno riferimento plurime convenzioni internazionali. Dal “fondamento universale della repressione di determinati crimini intollerabili per la collettività umana”¹⁶ (come quelli appena menzionati) ha così preso vita un autentico diritto internazionale penale. Il diritto penale *in campo internazionale* sviluppa così *due anime*: “quella che tende a ritrarne l'azione entro i confini nazionali, e quella che lo proietta oltre confine”. La seconda anima, a sua volta, si ricollega alle due fattezze che, come si è detto, può assumere il principio di universalità: strumento di manifestazione imperialistica²¹ della sovranità nazionale o baluardo cosmopolita di difesa dei diritti fondamentali, per loro natura *universali*, mediante la repressione di reati *universalmente riconosciuti come tali*.

In quale delle due vesti il principio di universalità, e di conseguenza l'anima *extraterritoriale* del diritto penale in campo internazionale, si ritrovino ad operare, dipende non solo dall'interesse (oggetto dell'offesa incriminata) che lo Stato intenda tutelare, ma anche e soprattutto dal reato che si pretenda di reprimere extraterritorialmente, ed in particolare dal *tipo* e dalle *modalità* di lesione sanzionata: tanto più facilmente si scorderà il volto meramente imperialistico dell'esercizio della sovranità punitiva statale quanto minore sarà il grado di consenso raggiunto nella comunità internazionale in ordine alla necessità di reprimere un determinato reato; viceversa, tanto più nitidi saranno i tratti giuridicamente *cosmopoliti* (cioè di protezione dei diritti

¹⁶ DI MARTINO, *op. cit.*, p. 12 (*ivi*, p. XVI: “[l]a repressione di fatti commessi oltre frontiera [...] ha sempre evocato a proprio fondamento una ragione politico-criminale – espressa dal brocardo ‘ne delicta maneant impunita’ – [...] perché non prenda forma il fantasma dell’impunità”; la nozione di *mala in se*, di fatti *per se illicita*, comporta che questi siano “intrinsecamente illeciti (perché già moralmente tali: diremmo, reati naturali) e perciò sempre punibili anche se commessi fuori dei limiti di una *iurisdictio*”). Sul principio di universalità come sorretto dal diritto internazionale consuetudinario e convenzionale e sulla sua funzione di proteggere “valori condivisi da gran parte dei membri della Comunità internazionale”, cfr. CARACCIOLI I., *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, p. 81 ss.



fondamentali in tutto il mondo) dell'universalità ed extraterritorialità statale, quanto maggiore sarà la convergenza interstatale intorno alla lotta ad un determinato fenomeno criminoso²⁴.

Il tema si sovrappone parzialmente, sotto quest'ultimo profilo, con quello dell'applicazione della legge penale all'estero: anche in questa *sedes materiae* si ripropone infatti l'esigenza di distinguere la repressione legata alla pura sovranità statale da quella a scopo di collaborazione internazionale, tesa alla tutela dei diritti fondamentali rispetto ad offese percepite come tali anche ad opera di Stati *diversi* da quello che intenda esercitare la propria pretesa punitiva extraterritorialmente. La linea di demarcazione è tracciata, fondamentale, dalla sussistenza o meno del requisito della *doppia incriminazione*. Esso non è espressamente richiesto dalle norme del codice penale italiano, e la tematica è stata oggetto di accesi e mai sopiti dibattiti, soprattutto con riferimento all'art. 9 c.p. In assenza di tale requisito, tuttavia, non solo si genererebbe, come è stato rilevato, una insormontabile frizione con il principio di colpevolezza, ma l'ordinamento che non lo prevede tradirebbe anche la propria vocazione imperialistica: ad eccezione delle ipotesi in cui siano in gioco istanze di *difesa* dello Stato da attacchi e da minacce esterne (si spiega così la legittimazione anche per diritto internazionale delle ipotesi delittuose indicate dall'art. 7 c.p. da punire *incondizionatamente*²⁷), in assenza della doppia incriminazione lo Stato si arrogherebbe il potere di imporre la propria disciplina ad altri Stati, violandone la sovranità.

4. Prospettive di riforma: il progetto di legge elaborato dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e altre associazioni¹⁷ (all. 1).

Quello sopra descritto è il panorama che attualmente si sta prospettando in relazione alla gravidanza per altri: l'inasprimento dei divieti e l'aspirazione di rendere universale una condotta che non presenta alcun carattere antigiusdittico ma anzi tende a favorire i diritti riproduttivi e familiari, in conformità a quanto previsto dalle carte fondamentali europee. Al fine di arginare gli abusi potenzialmente ed intrinsecamente

¹⁷ La proposta di legge aggiornata al 30 marzo 2023 è disponibile su questo link



connessi alle pratiche di procreazione assistita, la soluzione non può essere il divieto e la reclusione, o l'allontanamento dei figli dai propri genitori, bensì la disciplina, la regolamentazione che miri alla tutela di tutti i soggetti coinvolti. In questa ottica, la proposta di legge elaborata dall'Associazione Luca Coscioni insieme a Certi diritti e Famiglie Arcobaleno e ad altri esperti tutti menzionati nell'introduzione alla proposta di legge, mira a disciplinare una forma di GPA altruistica che vieta qualsiasi tipo di commercializzazione e/o sfruttamento del corpo femminile e dei minori.

Questo lavoro mira a predisporre una legge finalizzata ad evitare che coppie o persone singole siano esposte ai rischi spesso connessi alle pratiche "low cost" effettuate all'estero o che mettano le persone nella condizione di cercare e affidarsi a intermediari non autorizzati e di dubbia affidabilità: l'Italia dovrebbe munirsi di una legislazione che tuteli l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornisca contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi.

È, invero, come si legge nella relazione alla proposta di legge, "diritto di ogni individuo autodeterminarsi in relazione alle proprie scelte personali, cui è riservata la qualificazione di diritto fondamentale della persona ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale, in cui si annida la libertà di procreare. Poiché l'esercizio di tutte le libertà conosce limiti, anche la libertà di procreare è soggetta a limitazioni, talune imposte dai diversi ordinamenti giuridici, talaltre intrinseche alla natura della persona stessa".

La Gravidanza solidale e altruistica è una procedura ormai espressamente regolamentata, a livello legislativo, in molti Paesi europei e del mondo, ove il riconoscimento dei diritti genitoriali, in favore del genitore singolo o della coppia, avviene mediante un atto amministrativo ovvero una procedura giudiziaria, antecedente o successiva alla nascita. Per ciò che concerne, invece, gli aspetti inerenti alla cittadinanza dei minori, diversi sono i principi applicabili e variabili le procedure da seguire, in base al Paese di nascita.

La proposta di legge in esame, inoltre, fornisce una normativa completa che adempie alle indicazioni fornite dalla Corte EDU nel parere consultivo del 10 aprile 2019 (Caso *Mennesson c. Francia*) in merito all'obbligo o meno, per uno Stato Membro, di fornire riconoscimento giuridico al rapporto di filiazione



tra i nati da Gravidanza solidale e altruistica o commerciale e il genitore non biologico (la madre non biologica, nel caso di specie). La Corte richiama il diritto di ogni Stato a esercitare il proprio margine di apprezzamento nella gestione di questioni, come quella oggetto della presente proposta di legge, sulle quali non esiste consenso tra gli Stati membri. Tuttavia, evidenzia la Corte, rispetto all'obbligo di riconoscere il legame di filiazione tra i minori nati all'esito di un percorso di Gravidanza solidale e altruistica o commerciale e il genitore non biologico, tale margine deve ritenersi ridotto in quanto la negazione di un tale riconoscimento si ripercuote negativamente su aspetti fondamentali della vita privata del minore come il diritto all'identità personale e il diritto a crescere in un ambiente familiare idoneo a garantire il suo benessere (§§ 44 e 45 del parere). Per tale motivo, secondo la Corte, la generale impossibilità di riconoscere il legame giuridico di filiazione tra i nati a seguito di tale percorso e il genitore non biologico è in contrasto con l'obbligo di rispettare la vita privata (in questo caso dei minori) sancito dall'articolo 8 CEDU (§46 del parere). Tale articolo non impone agli Stati l'obbligo di riconoscere sempre e comunque il suddetto rapporto di filiazione: spetterà alle autorità nazionali, di volta in volta, accertare se tra il bambino e il genitore non biologico si sia concretamente instaurata una relazione familiare, e dunque se il riconoscimento giuridico tuteli o meno gli interessi del minore.

La proposta di legge si articola nei seguenti passaggi:

L'articolo 1 reca le definizioni delle principali espressioni utilizzate nel testo (accordo di gravidanza per altri solidale, gestante, persona singola o coppia, parti, tecniche di fecondazione *in vitro* o procedure mediche di fecondazione *in vitro*, nati, donatore).

L'articolo 2 stabilisce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante; i gameti che, a seguito di fecondazione, permetteranno lo sviluppo dell'embrione potranno provenire da donatori, con l'applicazione, in questo caso, della normativa vigente volta a garantire la sicurezza e la tracciabilità, nonché il rispetto dell'anonimato, ovvero dalla persona singola o da uno o da entrambi i componenti della coppia.



L'articolo 3 stabilisce i criteri soggettivi e oggettivi di accesso alla gravidanza per altri solidale, ferme restando la valutazione medica circa l'opportunità per la persona singola o per la coppia di ricorrere a tale percorso, da avviare quando le parti abbiano manifestato il loro consenso informato in forma scritta, e la valutazione psicologica, a seguito di un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale si effettuano le procedure mediche di fecondazione in vitro. È, altresì, previsto l'obbligo (comma 5) per la persona singola o per la coppia di stipulare, prima del trasferimento dell'embrione in utero, una polizza assicurativa in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi normalmente connessi alla gravidanza e al parto, che potrà essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza. Il comma 6 prevede, infine, l'obbligo per la persona singola o per la coppia di versare su un conto corrente dedicato un importo congruo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese che saranno sostenute dalla gestante durante la gravidanza.

I primi tre commi dell'articolo 4 stabiliscono i criteri soggettivi relativi alla gestante, anche con riferimento alle condizioni economiche, al fine di evitare ogni forma di sfruttamento. Al comma 4, si prevede, invece, che la valutazione medica cui dovranno sottoporsi la gestante, nonché la persona singola o la coppia sia effettuata presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della gestante; tale condizione dovrà essere attestata dalla medesima struttura mediante rilascio di una apposita certificazione. Il trasferimento del prodotto della fecondazione dei gameti in utero potrà avvenire solo successivamente al rilascio di tale certificazione e all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso alla gravidanza per altri solidale, ai sensi dell'articolo 3.

Il comma 5, infine, prevede che la gestazione e il parto avvengano nel territorio italiano.

Nel definire la liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, fornendone, altresì, la



definizione (commi 1 e 2), l'articolo 5 definisce, in particolare, al comma 3, la forma e le modalità di conclusione dell'accordo; il comma 4, invece, prevede che durante la gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico che legale. In caso di controversie tra le parti, la competenza è attribuita, secondo quanto stabilito dal comma 5, al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione in vitro. I commi 6, 8 e 9 disciplinano gli strumenti di tutela accordati alle parti indicando, rispettivamente, a tutela della gestante (comma 6), il diritto della stessa di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, in presenza dei requisiti stabiliti dalla stessa normativa, nonché l'obbligo la persona singola o della coppia (comma 8) di sostenere le spese, dirette e indirette, sostenute dalla gestante a causa della gravidanza. Inoltre, a tutela dei minori (commi 9 e 10), si prevede non solo l'obbligo per il singolo o per la coppia di assumere la piena custodia degli stessi ma, altresì, di designare, prima della sottoscrizione dell'accordo, un tutore che verrà poi ufficialmente nominato dal giudice tutelare.

Una disposizione relativa al congedo di maternità o paternità in favore della persona singola o, in via alternativa o cumulativa, in favore di uno dei componenti della coppia, è prevista dall'articolo 6, il cui comma 1 prevede che sia riconosciuta agli stessi soggetti, in via alternativa o cumulativa, la facoltà di usufruire di parte del congedo anche nel periodo antecedente la nascita. In ogni caso, il periodo da fruire dopo la nascita non potrà, comunque, essere inferiore a tre mesi.

A regolamentare lo *status* giuridico dei nati a seguito di un accordo di gravidanza per altri solidale, anche in applicazione della legge straniera, compresi i Paesi dove è ammessa la gravidanza per altri per altri a fini commerciali, è l'articolo 7 che, ai commi 1 e 2, prevede, rispettivamente, a tutela dei nati a seguito di tale accordo, anche all'estero, l'acquisizione dello *status* di figlio nato nel matrimonio o figlio nato fuori dal matrimonio del genitore singolo o della coppia, nonché la



totale liceità della condotta di chi accede a tale percorso, anche all'estero e la regolare trascrizione nel registro del comune di residenza dei genitori degli atti di nascita legalizzati, apostillati prodotti dall'autorità straniera competente. "Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata(...) – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore" (sent. n. 33/2021 Consulta).

Ed è proprio questo articolato che dinanzi al ventaglio delle soluzioni possibili per la tutela dei nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita con gravidanza solidale per altri, che risponde alla citata sentenza della Corte costituzionale. Anche superando differenze tra nati grazie all'aiuto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in coppie di sesso diverso e nati grazie all'aiuto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in coppie dello stesso sesso o single. I commi 3 e 5 stabiliscono le modalità di formazione dell'atto di nascita, che non deve recare alcun riferimento alle circostanze con cui è avvenuto il concepimento o la gestazione (comma 5), né il nome della gestante o della persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente (comma 3), stante l'assenza, in capo a questi ultimi, di qualsiasi obbligo o diritto nei confronti dei nati. Per quanto concerne, poi, gli eventuali contatti tra le parti dopo il parto, il comma 4 prevede una totale discrezionalità delle stesse, che dovrà, però, essere esercitata in un'ottica di tutela e rispetto del benessere psico-fisico dei minori. Il comma 9 stabilisce che il consenso espresso dalle parti determina il rapporto di genitorialità con il nascituro dal momento



del trasferimento in utero dell'embrione e i commi 6, 7 e 8 prevedono le modalità di revoca di tale consenso, nonché le modalità di composizione di eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati. Nello specifico, è previsto che:

1) la persona singola o la coppia possono revocare il consenso inizialmente prestato fino al momento del trasferimento in utero dell'embrione; dopo tale trasferimento il consenso è revocabile soltanto nel caso in cui la gravidanza non sia confermata; dopo che la gravidanza è confermata, nessuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione può essere esercitata da parte di chi ha fornito il consenso (comma 6);

2) il consenso inizialmente prestato e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione può essere revocato dalla gestante nel caso in cui la gravidanza non sia confermata o, se confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 5, comma 6;

3) in caso di controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, le parti possano rivolgersi al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione *in vitro*, che provvede, adottando in via d'urgenza un provvedimento nell'interesse dei minori tenuto conto anche delle intenzioni manifestate dalle parti e recepite nell'accordo (comma 8). Tale disposizione si può applicare all'ipotesi in cui la gestante decida di tenere il bambino con sé e di esercitare la custodia del minore e la responsabilità genitoriale sullo stesso, revocando in via implicita il consenso iniziale in forza del quale si è determinato il rapporto di genitorialità tra il nascituro e il genitore singolo o la coppia, a decorrere dal trasferimento in utero dell'embrione. Come già osservato, in tali ipotesi, spetta all'autorità giudiziaria valutare la



soluzione più idonea a realizzare l'interesse dei minori, anche tenuto conto delle intenzioni delle parti.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, e nell'ambito del Registro di cui all'art. 11 della L. 40/2004, di un "Registro nazionale delle gestanti" con garanzia di anonimato, se richiesto, nei confronti dei soggetti non coinvolti nelle procedure di cui alla presente legge, stabilendo l'obbligo dell'iscrizione a tale registro per la gestante (comma 2). Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali si svolgono procedure mediche di fecondazione *in vitro*, più vicine al loro luogo di residenza. Il comma 3 stabilisce il dovere, per le strutture dove si svolgono le procedure mediche di fecondazione *in vitro* per la gravidanza per altri solidale, di adempiere agli obblighi di comunicazione e di informazione nei confronti degli osservatori epidemiologici regionali, nonché dell'Istituto superiore di sanità, al fine di salvaguardare il principio di trasparenza, nonché di verificare l'applicazione e il rispetto dei limiti previsti in materia di accesso a tale gravidanza.

Infine, per ciò che concerne l'effettuazione delle procedure mediche di fecondazione *in vitro*, l'articolo 9 contiene un espresso rinvio, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, alle norme vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita ferma restando l'assoluta prevalenza della dichiarazione di liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, anche se sottoscritto all'estero in applicazione del modello giuridico della gravidanza per altri a fini commerciali o di altri modelli. Al comma 2 è confermato il divieto di gravidanza per altri commerciale di cui all'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA - APS

Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto normativo disciplinando la gravidanza per altri solidale, nel territorio italiano, per contrastare le discriminazioni che inevitabilmente l'accesso a tale percorso in altri Paesi comporta, tutelando i diritti di tutti i soggetti coinvolti.